

(N. 2242)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1987

Estensione agli indiziati di sequestro di persona a scopo di estorsione e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575

ONOREVOLI SENATORI. — Sequestro di persona e traffico di sostanze stupefacenti sono due delitti la cui diffusione, che paradossalmente si estende nel nostro Paese in ragione diretta al tumultuoso progresso economico, anzi, avvalendosi proprio, per la consumazione e la organizzazione, dei moderni strumenti tecnologici e dei mezzi di comunicazione divenuti più rapidi, determina un motivato allarme sociale.

Le dimensioni assunte dal fenomeno di un nuovo urbanesimo, che se da un verso rende deserte le campagne, da un altro pone problemi enormi alle aree urbane, offrono, nelle complesse articolazioni sociali, insperate possibilità alla criminalità organizzata. Infatti, non solo in Italia, alla crescita della città non ha fatto riscontro una maturazione culturale adeguata, ma, soprattutto, i giovani sono stati travolti per la sollecitazione di nuovi bisogni e di stimoli fino ad oggi sconosciuti, apparendo indifesi prima e poi strumenti docili di ferocia per le organizzazioni criminali.

Magistratura e forze dell'ordine si prodigano con intelligenza, tenacia e dedizione e reagiscono tempestivamente ad un nemico pericoloso e infido, nel rispetto dei principi dello Stato di diritto.

Il Parlamento ha condotto indagini e inchieste dirette ad acquisire conoscenze più aggiornate di associazioni, i cui tentacoli si estendono oltre i confini del nostro Paese, e assumendo iniziative legislative appropriate. La coscienza comune nelle sue espressioni politiche, sociali e culturali sorregge questo sforzo che talvolta può manifestarsi impari di fronte a forme organizzative presenti con il volto di associazioni tristemente famose o di sodalizi occasionali o, addirittura, di connivenze e solidarietà che assumono carattere internazionale.

Per entrambi i delitti menzionati il fine è quello di procurarsi illeciti, cospicui guadagni: il mezzo è la violenza esercitata sulla persona, privandola della sua libertà fisica o togliendole qualunque capacità di deliberare. Così, sia nel fine, sia nel modo, sia

soprattutto nell'intima ferocia del delitto, la persona umana è vista solo come un mezzo per conseguire un ingiusto profitto.

Il sequestro di persona è uscito dall'arcaico mondo pastorale per acquisire maggiore sofisticazione nell'esecuzione e più efferatezza nel determinato proposito degli autori e si è potuto diffondere proprio per una sottovalutazione fattane in passato e per le condizioni della società, investita da una profonda impensabile trasformazione.

Il traffico degli stupefacenti appare come un dato della società moderna, ad un tempo causa ed effetto della crisi di valori, che rende dubbie le ragioni del progresso.

Entrambi i delitti, purtroppo, sono facilitati dalla collaborazione della stessa vittima, resa impotente nel sequestro e condizionata nei processi volitivi nel traffico di stupefacenti. Il potere incontrollato sull'ostaggio paralizza qualunque iniziativa dei familiari, protesi per salvarli la vita, e quasi sempre dà luogo a quel complesso stato di soggezione, che, ponendo in essere una incredibile solidarietà tra l'autore del delitto e la vittima, ha indotto gli studiosi a parlare di « sindrome di Stoccolma ».

Più sottile, anche in ragione della particolare natura del reato, diventa l'indagine sui vincoli stabiliti nelle associazioni per il traffico della droga. In entrambi le ipotesi, sempre più ardua appare l'azione dello Stato e si comprende anche la vivacità del dibattito sugli indirizzi più idonei per combattere i crimini, così diversi, ma il cui obiettivo resta la sete smodata di guadagno. Si è osservato già, a proposito del sequestro di persona, che la relativa facilità di operare il sequestro, di occultare la vittima e di conseguire il prezzo per la sua liberazione, ha dato vita ad una vera e propria « industria », che, avvalendosi di tecniche sempre più perfezionate, ha prosperato e prospera nella misura in cui riesce ad assicurare agli autori — organizzati secondo una precisa distribuzione di compiti — un cospicuo profitto contro un limitato rischio. Da ultimo, la criminalità politica organizzata ha individuato in questo crimine sia uno strumento offensivo di particolare efficacia, mu-

tuando, con le tecniche operative, i feroci rituali della malavita comune, sia un modo per finanziare le proprie imprese.

L'inasprimento delle pene solo in parte ha potuto conseguire qualche effetto, prevalendo, negli autori, sul timore della pena, la sicurezza dell'impunità.

Lo Stato ha predisposto mezzi difensivi non solo attraverso una organizzazione rispondente alla novità e alla dimensione che il fenomeno aveva assunto, ma anche adottando misure legislative, sull'esempio di altri Paesi, che, nel pieno rispetto del dettato costituzionale, avessero la forza di stroncare una pericolosa spirale idonea, più di qualsiasi altra forma di criminalità, a turbare gravemente la convivenza e a ledere seriamente le basi stesse delle nostre istituzioni.

È comunque convincente che se si riuscisse a rendere non remunerativi questi delitti e cioè ad impedire che si conseguissero facilmente cospicui profitti, si potrebbe meglio raggiungere la possibilità di combattere la diffusione. Già a proposito di criminalità organizzata, con la precisa fisionomia di mafia, camorra e 'ndrangheta, la Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ha rilevato i risultati positivi dell'applicazione della misura di prevenzione di carattere patrimoniale prevista dagli articoli 2-bis, 2-ter e 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La Commissione ne metteva in luce i positivi risultati conseguiti e le evidenti « potenzialità », sottolineando la fondatezza della proposta, che da più parti si faceva, di estendere alle associazioni dedite al traffico degli stupefacenti o ai sequestri di persona la disciplina relativa alle misure patrimoniali.

Proprio l'esperienza compiuta, se da un lato dimostra l'efficacia delle misure patrimoniali, dall'altro non dispensa il legislatore dal valutare correttivi che si manifestino opportuni per rendere le misure stesse più efficaci ed incisive. Il cammino intrapreso già con le leggi cosiddette « premiali », mediante un'azione assidua della magistratura e delle forze di polizia, non può arrestarsi senza compromettere le ragioni

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stesse della convivenza civile garantite dalle istituzioni dello Stato.

La recrudescenza criminale, infatti, costituisce una pericolosa minaccia alla stabilità delle istituzioni e pregiudica ogni prospettiva di sviluppo. Solo un complesso di misure

applicate con rigore e con profonda conoscenza dei fenomeni, dei quali la magistratura italiana e le forze dell'ordine hanno dato prova, può consentire che venga spezzata questa spirale che impedisce la crescita civile del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Le misure di prevenzione di carattere patrimoniale previste dagli articoli *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche agli indiziati di appartenenza ad associazioni per delinquere aventi lo scopo di commettere sequestri di persona a scopo di estorsione o ad associazioni per il traffico di stupefacenti.